

STATUTO ITALIAPROFESSIONI

Titolo I

Istituzione e finalità

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita l'Associazione dei Professionisti la quale può assumere la definizione abbreviata "ITALIAPROFESSIONI".
2. L'Associazione è l'espressione unitaria dei professionisti che, a diverso titolo e in forma diversa, esercitano un'attività qualificata, con apporto di competenze professionali specifiche.
3. L'Associazione aderisce all'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano (di seguito "Unione"), ai sensi dell'art. 3 dello statuto della ridetta Unione, della quale condivide finalità, principi ispiratori e regole di comportamento e accetta lo statuto in regime di Associazione amministrata ex art. 43 dello Statuto Unione.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Milano.
2. Essa è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione è istituita allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici, morali e sociali dei professionisti aderenti.
2. In particolare, essa:
 - a) elabora codici etici per le professioni non regolamentate e, costituisce, sulle medesime, un Osservatorio locale;
 - b) cura la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continui, professionale e generale dei soci, organizzando, all'uopo, appositi corsi per il rilascio di attestazioni di qualità ed efficienza professionale;
 - c) favorisce iniziative e scambi di conoscenza utili alla valorizzazione della professione degli associati;
 - d) rappresenta, interpretandone e tutelandone gli interessi, gli operatori professionali nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati;

- e) assiste, collettivamente ed individualmente, gli operatori professionali, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi dell'Unione, legale, tributaria, amministrativa, contabile finanziaria, nonché in ogni altro ambito tecnico rispetto al quale si rilevano esigenze o interessi rilevanti;
 - f) designa e nomina, di concerto con l'Unione, i propri rappresentanti o delegati in enti, organismi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva dei professionisti associati sia costituita o ammessa;
 - g) di concerto con l'Unione, promuove la costituzione, o se già costituiti, partecipa e aderisce a organismi, di qualsiasi forma giuridica, che svolgono attività direttamente o indirettamente funzionali al conseguimento dei fini associativi;
 - h) svolge ogni altro compito affidato dalle leggi o dalle deliberazioni degli organi sociali.
3. L'Associazione non ha fini di lucro.
4. Essa è organizzazione sociale autonoma e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Titolo II

Soci

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire all'Associazione gli operatori che esercitano la professione in forma esclusivamente personale, senza vincolo di dipendenza e senza organizzazione d'impresa.

Nel caso di esercizio della professione con organizzazione di impresa, l'operatore professionale può aderire a titolo esclusivamente personale.

Art. 5 – Adesione

1. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento dell'accettazione della domanda d'adesione del professionista e della relativa corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art. 30 del presente statuto.
2. Avverso il rigetto della domanda d'adesione, è ammesso ricorso al presidente, il quale decide inappellabilmente.
3. Il rapporto associativo si costituisce per l'esercizio sociale in corso al momento dell'accettazione di cui al comma 1, e per i due successivi, rinnovandosi tacitamente, alla scadenza, di triennio in triennio, salvo il disposto dell'art. 9 del presente statuto.
4. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di Socio dell'Unione e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della stessa Unione.

Art. 6 - Doppio inquadramento

1. Il contestuale inquadramento nell'Associazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l'adesione all'Associazione comporta automaticamente adesione a quella territoriale e viceversa.

Art. 7 – Domanda

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto e, a pena d'irricevibilità, deve contenere:
 - a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente statuto;
 - b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
 - c) l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art. 30 del presente statuto e nei termini ivi previsti.

Art. 8 – Diritti e doveri

1. Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
2. Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Art. 9 – Cessazione

1. Il rapporto associativo cessa per effetto di:
 - a) recesso;
 - b) esclusione;
 - c) decadenza;
 - d) morte del socio.

Art. 10 – Recesso

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza dei periodi di cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto.
2. Il recesso diviene efficace al termine dei ridetti periodi.

Art. 11 – Esclusione

1. Il consiglio direttivo delibera l'esclusione del socio a seguito di:
 - a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 8 del presente statuto;
 - b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.
2. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, può essere deliberata solo se il socio sia stato invitato, per iscritto, a presentarsi avanti al consiglio direttivo, per essere sentito a sua discolpa.
3. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, è dato ricorso al collegio dei probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
4. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. b, può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.
5. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.
6. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera del consiglio direttivo.

Art. 12 – Decadenza

1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, del presente statuto.

Art. 13 – Effetti economici del recesso

1. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

Titolo III

Organi associativi

Capo I

Istituzione

Art. 14 – Determinazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei probiviri.

Capo II

Assemblea

Art. 15 – Composizione e convocazione

1. L'assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione, cui sono chiamati a partecipare tutti i soci.
2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, una volta l'anno.
3. L'assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del consiglio direttivo.
4. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto, ovvero tramite e-mail, o fax, spedito con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della riunione.
- 4.bis L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, in caso d'urgenza può essere convocata con avviso che deve essere spedito entro 5 giorni rispetto alla data della riunione.
5. L'avviso contiene:
 - a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
 - b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere fatta per lo stesso giorno;
 - c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

Art. 16 – Validità delle riunioni

1. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno dei soci.
2. L'assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.
3. L'assemblea, anche in seconda convocazione, può validamente deliberare in materia di modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3.bis Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il parere favorevole di almeno 2/3 degli associati.
4. Ciascun socio può rappresentare per delega in assemblea non più di altri tre soci.

Art. 17 – Svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o da altro socio da lui designato.
2. Il presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.
3. Il presidente nomina un segretario dell'assemblea, scelto anche tra i non soci come previsto dall'art. 28 comma 2.
4. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo la sottoscrizione del presidente del consesso.

Art. 18 – Deliberazioni

1. L'assemblea vota in modo palese per alzata di mano, tranne per le votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone, nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede.
2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto sono approvate, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.
- 3.bis Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 19 – Funzioni

1. L'assemblea:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;
 - b) elegge ogni cinque anni il consiglio direttivo;
 - c) elegge ogni cinque anni il collegio dei probiviri;
 - d) delibera in ordine alle modifiche allo statuto e allo scioglimento dell'associazione, previo espresso parere dell'Unione;
 - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Capo III

Consiglio Direttivo

Art. 20 – Composizione

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede, e da un numero da

cinque a dodici componenti eletti dall'assemblea a norma dell'art. 19, lett. b) del presente statuto.

2. Su proposta del presidente, il consiglio direttivo può cooptare, tra i soci, altri consiglieri fino a un massimo di tre.

Art. 21 – Convocazione

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta lo reputi opportuno.
2. Il presidente convoca, altresì, il consiglio direttivo, quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri, entro quindici giorni dalla ricezione.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta.

Art. 22 – Validità e deliberazioni

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se è presente personalmente la metà più uno dei consiglieri.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
4. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta è respinta.

Art. 23 – Funzioni

1. Il consiglio direttivo attua gli indirizzi dell'assemblea e determina le linee dell'azione associativa.
2. Esso, inoltre:
 - a) delibera in ordine alle adesioni di cui alla “norma transitoria”;
 - b) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 11;
 - c) elegge, fra i propri componenti, il presidente;
 - d) designa, di concerto con l'Unione, i rappresentanti dell'associazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f, del presente statuto;
 - e) convoca l'assemblea straordinaria;
 - f) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;
 - g) ratifica la nomina del segretario dell'Associazione indicata dall'Unione;
 - h) può nominare commissioni tecniche per l'analisi di problematiche specifiche.

Capo IV

Presidente

Art. 24 – Funzioni

1. Il presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente Statuto; ha potere di firma, che può delegare.
2. Egli, inoltre:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo;
 - c) propone per la nomina il vicepresidente, scegliendolo tra i componenti il consiglio direttivo;
 - d) propone, ove lo ritenga opportuno, le cooptazioni di cui all'art. 20, comma 2, dello statuto;
 - e) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati ad altri organi dal presente statuto;
 - f) esercita, ove occorra, i poteri del consiglio direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
 - g) può delegare al vicepresidente particolari funzioni di sua competenza oltre quelli ad esso spettanti autonomamente;
 - h) ha facoltà, di concerto con l'Unione e conformemente con le indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di nominare avvocati;
 - i) propone al consiglio direttivo, per la ratifica, la nomina del segretario dell'Associazione indicato dall'Unione.

Art. 25 – Eleggibilità e vacanza

1. Il presidente uscente è rieleggibile.
2. In caso di vacanza del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quinquennio di durata degli organi collegiali.

Capo V

Collegio dei probiviri

Art. 26 – Composizione

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

2. L'indicazione del presidente è fatta dall'assemblea, all'atto dell'elezione.
3. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da non soci.

Art. 27 – Funzioni

1. Il collegio dei probiviri:
 - a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
 - b) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali;
 - c) decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art. 11, comma 3, del presente statuto.
2. Il presidente del collegio dei probiviri ne regola il funzionamento, nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al comma 1, secondo le circostanze, e senza formalità di procedura.
3. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

Titolo IV

Il Segretario

Art. 28 – Compiti

1. Il Segretario dell'Associazione è designato dall'Unione ed è responsabile degli uffici e dei servizi dell'Associazione.
2. Egli, pertanto:
 - a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;
 - b) dirige il personale;
 - c) coadiuva il Presidente nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività;
 - d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato dell'Unione, delle quali, salva diversa disposizione del Presidente, redige il verbale.

Titolo V

Patrimonio sociale

Art. 29 – Amministrazione

1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del proprio statuto, amministra l'Associazione.

Art. 30 – Contributi

1. I contributi associativi a carico dei soci sono deliberati dal consiglio direttivo dell'Associazione, su conforme proposta dell'Unione ed in ottemperanza allo statuto della stessa.
2. Su proposta dell'Unione, il consiglio direttivo stabilisce, altresì, modalità e termini per la corresponsione dei ridetti contributi.

Art. 31 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 32 – Regolarità contributiva

1. L'esercizio dei diritti sociali di cui all'art. 8 del presente statuto è condizionato al pagamento dei contributi associativi maturati e scaduti.

Art. 33 – Presidenza dell'assemblea

1. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, sono esercitate dal membro del consiglio direttivo più anziano d'età.

Art. 34 – Applicazione analogica

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, perché compatibili, le disposizioni dello statuto Unione che regolano casi simili o materie analoghe.

Titolo VII

Norma transitoria

1. Per un triennio dalla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate nell'Assemblea del 9/7/2009, può essere consentita l'adesione ad ITALIAPROFESSIONI di Associazioni di Professionisti in base a modalità e condizioni definite da specifica delibera del Consiglio Direttivo.